

DECISIONE N. 1229/2003/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 26 giugno 2003

che stabilisce un insieme di orientamenti relativi alle reti transeuropee nel settore dell'energia e che abroga la decisione n. 1254/96/CE

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 156, primo comma,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo ⁽²⁾,

visto il parere del Comitato delle regioni ⁽³⁾,

deliberando conformemente alla procedura di cui all'articolo 251 del trattato ⁽⁴⁾,

considerando quanto segue:

(1) Successivamente all'adozione della decisione n. 1254/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 1996, che stabilisce un insieme di orientamenti relativi alle reti transeuropee nel settore dell'energia ⁽⁵⁾ è risultato necessario inserirvi nuove priorità, al fine di porre in risalto i progetti particolarmente importanti, di aggiornare l'elenco dei progetti e di adeguare la procedura di individuazione dei progetti.

(2) Queste nuove priorità traggono origine dalla creazione di un mercato interno dell'energia più aperto e concorrenziale, in seguito all'attuazione della direttiva 96/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 dicembre 1996, concernente norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica ⁽⁶⁾ e della direttiva 98/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale ⁽⁷⁾. Esse sono in linea con le conclusioni del Consiglio europeo di Stoccolma, del

marzo 2001, in merito allo sviluppo delle infrastrutture necessarie al funzionamento del mercato dell'energia. Uno sforzo speciale dovrebbe essere compiuto per raggiungere l'obiettivo di aumentare l'utilizzo delle fonti di energia rinnovabili per contribuire all'attuazione di una politica di sviluppo sostenibile.

(3) Di norma la costruzione e la manutenzione delle infrastrutture del settore energetico dovrebbero essere soggette a principi di mercato. Ciò è anche in linea con le proposte della Commissione in materia di completamento del mercato interno nel settore dell'energia e con le norme comuni sul diritto della concorrenza che mirano alla creazione di un mercato interno dell'energia più aperto e competitivo. Il contributo finanziario della Comunità per la realizzazione e la manutenzione dovrebbe pertanto restare assolutamente eccezionale. Tali eccezioni dovrebbero essere debitamente motivate.

(4) Le infrastrutture del settore energetico dovrebbero essere costruite e mantenute in modo tale da consentire l'efficace funzionamento del mercato interno dell'energia, tenendo conto al contempo di considerazioni strategiche e, eventualmente, di servizio universale. Le priorità traggono origine altresì dall'importanza crescente delle reti transeuropee dell'energia per la diversificazione dell'approvvigionamento di gas della Comunità, per l'integrazione delle reti dell'energia dei paesi candidati e per il funzionamento coordinato delle reti elettriche dell'Europa e dei bacini del Mar Mediterraneo e del Mar Nero.

(5) Tra i progetti relativi alle reti transeuropee dell'energia, è necessario porre in evidenza i progetti prioritari che rivestono grande importanza per il funzionamento del mercato interno dell'energia o la sicurezza dell'approvvigionamento di energia.

(6) È necessario adeguare la procedura di individuazione dei progetti relativi alle reti transeuropee dell'energia per assicurare un'applicazione armoniosa del regolamento (CE) n. 2236/95 del Consiglio, del 18 settembre 1995, che stabilisce i principi generali per la concessione di un contributo finanziario della Comunità nel settore delle reti transeuropee ⁽⁸⁾.

(7) La procedura di individuazione dei progetti relativi alle reti transeuropee dell'energia dovrebbe essere adeguata

⁽¹⁾ GU C 151 E del 25.6.2002, pag. 207.

⁽²⁾ GU C 241 del 7.10.2002, pag. 146.

⁽³⁾ GU C 278 del 14.11.2002, pag. 35.

⁽⁴⁾ Parere del Parlamento europeo del 24 ottobre 2002 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale), posizione comune del Consiglio del 6 febbraio 2003 (GU C 64 E del 18.3.2003, pag. 22) e decisione del Parlamento europeo del 4 giugno 2003 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale). Decisione del Consiglio del 16 giugno 2003.

⁽⁵⁾ GU L 161 del 29.6.1996, pag. 147. Decisione modificata da ultimo dalla decisione n. 1741/1999/CE (GU L 207 del 6.8.1999, pag. 1).

⁽⁶⁾ GU L 27 del 30.1.1997, pag. 20.

⁽⁷⁾ GU L 204 del 21.7.1998, pag. 1.

⁽⁸⁾ GU L 228 del 23.9.1995, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1655/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 197 del 29.7.1999, pag. 1).

attraverso interventi a due livelli: il primo consistente nell'individuazione di un numero limitato di progetti d'interesse comune tematicamente definiti e il secondo consistente nella descrizione dettagliata dei progetti, definita come specificazione dei progetti.

- (8) Poiché le specificazioni dei progetti sono passibili di modifica, esse sono fornite a titolo indicativo. Dovrebbe quindi continuare a restare di competenza della Commissione la possibilità di aggiornarle. Poiché i progetti possono avere rilevanti implicazioni politiche ed economiche, è importante trovare un adeguato equilibrio tra controllo legislativo e flessibilità nel determinare quali progetti meritano un potenziale sostegno comunitario.
- (9) Le misure necessarie per l'attuazione della presente decisione sono adottate secondo la decisione n. 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (¹).
- (10) L'individuazione dei progetti d'interesse comune, la definizione delle loro specificazioni e l'individuazione dei progetti prioritari dovrebbero essere effettuate fatti salvi i risultati della valutazione dell'impatto ambientale dei progetti e dei piani o programmi.
- (11) Sarebbe utile ridurre la frequenza delle relazioni periodiche della Commissione sull'attuazione degli orientamenti di cui alla decisione n. 1254/96/CE, tenuto conto del fatto che la Commissione presenta ogni anno una relazione, ai sensi del regolamento (CE) n. 2236/95, nella quale figurano informazioni sull'avanzamento dei progetti, in particolare dei progetti prioritari.
- (12) Vista la portata delle modifiche che sono apportate alla direttiva n. 1254/96/CE, per motivi di chiarezza e razionalizzazione è auspicabile riformulare le disposizioni di cui trattasi,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Oggetto

La presente decisione definisce la natura e la portata dell'azione comunitaria di orientamento in materia di reti transeuropee dell'energia. Essa stabilisce un insieme di orientamenti concernenti gli obiettivi, le priorità e le principali linee di azione della Comunità nel settore delle reti transeuropee dell'energia. Tali orientamenti individuano progetti di interesse comune nelle

reti transeuropee di elettricità e gas naturale, compresi i progetti prioritari.

Articolo 2

Campo di applicazione

La presente decisione si applica:

- 1) nelle reti di elettricità:
 - a) a tutte le linee ad alta tensione, escluse quelle delle reti di distribuzione, e ai collegamenti sottomarini nella misura in cui queste opere assicurano trasporti o collegamenti interregionali o internazionali;
 - b) a qualsiasi apparecchiatura o impianto indispensabile per il buon funzionamento del sistema considerato, compresi i sistemi di protezione, controllo e regolazione;
- 2) nelle reti di gas naturale:
 - a) ai gasdotti ad alta pressione, esclusi quelli delle reti di distribuzione, che consentono l'approvvigionamento delle regioni della Comunità a partire da fonti interne o esterne;
 - b) agli stoccaggi di gas in sottoterraneo collegati ai gasdotti ad alta pressione di cui sopra;
 - c) ai terminali di ricezione, deposito e rigassificazione del gas naturale liquefatto (GNL), nonché alle metaniere in funzione delle capacità da alimentare;
 - d) a qualsiasi apparecchiatura o impianto indispensabile per il buon funzionamento del sistema considerato, compresi i sistemi di protezione, controllo e regolazione.

Articolo 3

Obiettivi

La Comunità favorisce l'interconnessione, l'interoperabilità e lo sviluppo delle reti transeuropee dell'energia nonché l'accesso a queste reti, conformemente al diritto comunitario vigente, al fine di:

- a) favorire l'effettiva realizzazione del mercato interno in generale e in particolare del mercato interno dell'energia, incoraggiando nel contempo la produzione, la distribuzione e l'utilizzazione razionali delle risorse energetiche nonché lo sviluppo e la connessione delle risorse rinnovabili, al fine di ridurre il costo dell'energia per il consumatore e contribuire alla diversificazione delle fonti energetiche;
- b) facilitare lo sviluppo e ridurre l'isolamento delle regioni meno favorite e insulari della Comunità, contribuendo così al rafforzamento della coesione economica e sociale;

(¹) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

- c) rafforzare la sicurezza dell'approvvigionamento di energia, anche mediante l'approfondimento delle relazioni con i paesi terzi in materia di energia, nel reciproco interesse, in particolare nel quadro della Carta dell'energia nonché degli accordi di cooperazione conclusi dalla Comunità.

Articolo 4

Priorità

Le priorità dell'azione comunitaria in materia di reti transeuropee dell'energia sono compatibili con uno sviluppo sostenibile e sono le seguenti:

- 1) per le reti di elettricità e le reti di gas:
 - a) adattamento e sviluppo delle reti dell'energia a sostegno del funzionamento del mercato interno dell'energia e, in particolare, soluzione dei problemi risultanti da strozzature (segnatamente quelle transfrontaliere), congestione e collegamenti mancanti, nonché presa in considerazione delle esigenze derivanti dal funzionamento del mercato interno dell'elettricità e del gas naturale e dall'allargamento della Comunità europea;
 - b) creazione di reti dell'energia nelle regioni insulari, isolate, periferiche e ultraperiferiche favorendo la diversificazione delle fonti energetiche e l'utilizzazione di fonti energetiche rinnovabili, unitamente al collegamento con le suddette reti, se necessario;
- 2) per le reti di elettricità:
 - a) adattamento e sviluppo delle reti per facilitare l'integrazione o il collegamento con la produzione di energie rinnovabili;
 - b) interoperabilità delle reti di elettricità esistenti nella Comunità europea con quelle esistenti nei paesi candidati all'adesione e in altri paesi dell'Europa, del Bacino del Mediterraneo e del Bacino del Mar Nero;
- 3) per le reti di gas:
 - a) sviluppo di reti di gas allo scopo di soddisfare le necessità del consumo di gas naturale della Comunità europea, controllo dei sistemi di approvvigionamento di gas e dell'interoperabilità delle reti di gas con quelle esistenti nei paesi terzi dell'Europa, del Bacino del Mediterraneo e del Bacino del Mar Nero, e diversificazione delle fonti di gas naturale e delle rotte di approvvigionamento.

Articolo 5

Linee di azione

Le principali linee di azione della Comunità in materia di reti transeuropee dell'energia sono le seguenti:

- a) individuazione dei progetti di interesse comune;
- b) creazione di un contesto più favorevole allo sviluppo di queste reti, in conformità dell'articolo 156, primo comma, del trattato.

Articolo 6

Criteria addizionali per i progetti di interesse comune

1. I criteri generali da applicare alle decisioni concernenti le modifiche, le specificazioni o le domande di aggiornamento dei progetti di interesse comune sono i seguenti:

- a) i progetti rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 2;
- b) i progetti sono conformi agli obiettivi e alle priorità stabiliti rispettivamente agli articoli 3 e 4;
- c) i progetti presentano prospettive di potenziale validità economica.

I progetti di interesse comune che riguardano il territorio di uno Stato membro richiedono l'approvazione di quest'ultimo.

2. I criteri addizionali per l'individuazione dei progetti di interesse comune figurano nell'allegato II.

3. Ogni modifica che altera la descrizione dei criteri addizionali dei progetti di interesse comune quale figura nell'allegato II, tra cui modifiche sostanziali che influiscono su tali criteri, come quelle relative a progetti interamente nuovi o a nuovi paesi di destinazione, è approvata a secondo la procedura prevista all'articolo 251 del trattato.

4. Solo i progetti elencati nell'allegato III che soddisfano i criteri di cui ai paragrafi 1 e 2 sono ammissibili al contributo comunitario di cui al regolamento (CE) n. 2236/95.

5. Le specificazioni indicative dei progetti, inclusa, se del caso, la loro descrizione geografica, figurano nell'allegato III. Tali specificazioni sono aggiornate secondo la procedura di cui all'articolo 10, paragrafo 2. Gli aggiornamenti sono di natura tecnica e devono limitarsi alle modifiche tecniche dei progetti, alla necessità, ad esempio, di cambiare un determinato segmento del percorso indicato oppure a un adeguamento limitato all'ubicazione del progetto.

6. Gli Stati membri adottano ogni misura che ritengano necessaria per facilitare e accelerare la realizzazione dei progetti di interesse comune e ridurre al minimo i ritardi, nel

rispetto della legislazione comunitaria e delle convenzioni internazionali in materia di ambiente. In particolare, le procedure di autorizzazione necessarie sono concluse rapidamente.

7. Quando parti di progetti d'interesse comune sono situate sul territorio di paesi terzi, la Commissione, d'intesa con gli Stati membri interessati, può fare proposte, eventualmente nell'ambito della gestione degli accordi della Comunità con tali paesi terzi e in conformità delle disposizioni del Trattato sulla Carta dell'energia per i paesi terzi firmatari di detto trattato, affinché i progetti siano altresì riconosciuti di interesse reciproco dai paesi terzi in questione, al fine di facilitare la loro realizzazione.

8. La valutazione della validità economica di cui al paragrafo 1, lettera c), si fonda su una analisi costi/benefici, che tiene conto di tutti i costi e i benefici compresi quelli a medio e/o a lungo termine, inerenti agli aspetti ambientali, alla sicurezza d'approvvigionamento ed al contributo alla coesione economica e sociale.

Articolo 7

Progetti prioritari

1. I progetti di interesse comune di cui all'articolo 6, paragrafo 4 e contemplati dall'allegato I sono considerati prioritari ai fini della concessione del contributo comunitario di cui al regolamento (CE) n. 2236/95. Le modifiche all'allegato I sono decise conformemente alla procedura di cui all'articolo 251 del trattato.

2. Gli Stati membri interessati e la Commissione provvedono, ciascuno nella sfera delle proprie competenze, ad agevolare l'esecuzione dei progetti prioritari, in particolare per quanto riguarda i progetti transfrontalieri.

3. I progetti prioritari sono compatibili con lo sviluppo sostenibile e soddisfano i seguenti criteri:

- a) hanno un impatto significativo sul funzionamento concorrenziale del mercato interno e/o
- b) rafforzano la sicurezza dell'approvvigionamento della Comunità.

Articolo 8

Conseguenze sulla concorrenza

Nell'esaminare i progetti si ha cura di tener conto delle conseguenze sulla concorrenza. Sono incoraggiati il finanziamento privato o il finanziamento da parte degli operatori economici interessati. È evitata qualsiasi distorsione di concorrenza tra gli operatori sul mercato, conformemente alle disposizioni del trattato.

Articolo 9

Limitazioni

1. La presente decisione lascia impregiudicato qualsiasi impegno finanziario di uno Stato membro o della Comunità.

2. La presente decisione lascia impregiudicati i risultati della valutazione dell'impatto ambientale dei progetti e dei piani o programmi che definiscono il futuro quadro di autorizzazione per tali progetti. I risultati della valutazione dell'impatto ambientale, ove tale valutazione sia prescritta conformemente alla pertinente legislazione comunitaria, saranno presi in considerazione prima di procedere effettivamente alla decisione di eseguire i progetti conformemente alla pertinente legislazione comunitaria.

Articolo 10

Comitato

1. La Commissione è assistita da un comitato.

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

3. Il Comitato adotta il proprio regolamento interno.

Articolo 11

Relazione

La Commissione elabora ogni due anni una relazione sull'attuazione della presente decisione, che presenta al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni. Nella relazione si prendono in considerazione anche l'attuazione e i progressi compiuti nell'eseguire i progetti prioritari, nonché le modalità del loro finanziamento segnatamente per quanto attiene al contributo comunitario, che riguardano i collegamenti transfrontalieri, come menzionato nell'allegato II, punti 1, 2 e 7.

Articolo 12

La presente decisione entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 13

La decisione n. 1254/96/CE è abrogata, fermi restando gli obblighi degli Stati membri per quanto riguarda il recepimento

e l'applicazione di detta decisione. I riferimenti alla decisione 1254/96/CE si intendono fatti alla presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 26 giugno 2003.

Articolo 14

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Per il Parlamento europeo

Il Presidente

P. COX

Per il Consiglio

Il Presidente

A. TSOCHATZOPOULOS

ALLEGATO I

RETI TRANSEUROPEE NEL SETTORE DELL'ENERGIA

Asi dei progetti prioritari di cui all'articolo 7

RETI ELETTRICHE

- EL.1. Francia — Belgio — Paesi Bassi — Germania:
potenziamento delle reti elettriche necessarie per risolvere la congestione del flusso di elettricità nel Benelux.
- EL.2. Frontiere dell'Italia con la Francia, l'Austria, la Slovenia e la Svizzera:
aumento delle capacità d'interconnessione elettrica.
- EL.3. Francia — Spagna — Portogallo:
aumento delle capacità d'interconnessione elettrica tra questi paesi e per la penisola iberica e sviluppo della rete nelle regioni insulari.
- EL.4. Grecia — Paesi balcanici — Sistema UCTE:
sviluppo delle infrastrutture elettriche per la connessione della Grecia al sistema UCTE.
- EL.5. Regno Unito — Europa continentale e settentrionale:
creazione/incremento delle capacità d'interconnessione elettrica ed eventuale integrazione dell'energia eolica offshore.
- EL.6. Irlanda — Regno Unito:
aumento delle capacità d'interconnessione elettrica ed eventuale integrazione dell'energia eolica offshore.
- EL.7. Danimarca — Germania — Circuito del Baltico (comprendente Norvegia — Svezia — Finlandia — Danimarca — Germania):
aumento della capacità d'interconnessione elettrica ed eventuale integrazione dell'energia eolica offshore.

RETI DEL GAS

- NG.1. Regno Unito — Europa continentale del Nord, compresi Paesi Bassi, Danimarca e Germania - (con collegamenti con i paesi della Regione del Mar Baltico) — Russia:
realizzazione di gasdotti di collegamento tra alcune delle principali fonti di gas in Europa, per migliorare l'interoperabilità delle reti e la sicurezza dell'approvvigionamento.
- NG.2. Algeria — Spagna — Italia - Francia - Europa continentale del Nord:
costruzione di nuovi gasdotti dall'Algeria alla Spagna, alla Francia e all'Italia e aumento della capacità delle reti in Spagna, in Italia e in Francia e tra questi Stati.
- NG.3. Paesi del Mar Caspio — Medio Oriente — Unione europea:
nuove reti di gasdotti che colleghino l'Unione europea a nuove fonti, compresi i gasdotti Turchia-Grecia, Grecia-Italia e Turchia-Austria.
- NG.4. Terminali GNL in Belgio, Francia, Spagna, Portogallo e Italia:
diversificazione delle fonti di approvvigionamento e dei punti d'ingresso, compresi i collegamenti GNL con la rete di trasporti.
- NG.5. Stoccaggi sotterranei in Spagna, Portogallo, Italia, Grecia e Regione del Mar Baltico:
aumento della capacità in Spagna, in Italia e nella Regione del Mar Baltico e costruzione dei primi impianti in Portogallo e in Grecia.

ALLEGATO II

RETI TRANSEUROPEE NEL SETTORE DELL'ENERGIA

Criteri addizionali per i progetti d'interesse comune

RETI ELETTRICHE

1. Sviluppo delle reti elettriche nelle regioni insulari, isolate, periferiche e ultraperiferiche tramite la promozione della diversificazione delle fonti di energia e il maggiore ricorso alle energie rinnovabili, e collegamento delle reti elettriche di queste regioni, ove opportuno.
 - Irlanda — Regno Unito (Galles)
 - Grecia (Isole)
 - Italia (Sardegna) — Francia (Corsica) — Italia (continentale)
 - Collegamenti nelle regioni insulari
 - Collegamenti nelle regioni ultraperiferiche in Francia, Spagna, Portogallo
2. Sviluppo delle interconnessioni elettriche tra gli Stati membri necessarie per il funzionamento del mercato interno e per l'affidabilità e la sicurezza di funzionamento delle reti elettriche.
 - Francia — Belgio — Paesi Bassi — Germania
 - Francia — Germania
 - Francia — Italia
 - Francia — Spagna
 - Portogallo — Spagna
 - Finlandia — Svezia
 - Austria — Italia
 - Irlanda — Regno Unito (Irlanda del Nord)
 - Austria — Germania
 - Paesi Bassi — Regno Unito
 - Germania — Danimarca — Svezia
 - Grecia — Italia
3. Sviluppo delle interconnessioni elettriche all'interno degli Stati membri necessarie per uno sfruttamento più efficiente delle interconnessioni tra gli Stati membri, il funzionamento del mercato interno o il collegamento alle fonti energetiche rinnovabili.
 - Tutti gli Stati membri
4. Sviluppo delle interconnessioni elettriche con gli Stati che non sono membri in particolare con i paesi candidati all'adesione, che migliorano l'interoperabilità, l'affidabilità e la sicurezza di funzionamento delle reti elettriche o l'approvvigionamento di elettricità all'interno della Comunità europea.
 - Germania — Norvegia
 - Paesi Bassi — Norvegia
 - Svezia — Norvegia
 - Regno Unito — Norvegia
 - Italia — Slovenia

- Circuito elettrico del Baltico: Germania — Polonia — Russia — Estonia — Lettonia — Lituania — Svezia — Finlandia — Danimarca — Bielorussia
 - Norvegia — Svezia — Finlandia — Russia
 - Circuito elettrico del Mediterraneo: Francia — Spagna — Marocco — Algeria — Tunisia — Libia — Egitto — Paesi del vicino Oriente — Turchia — Grecia — Italia
 - Germania — Polonia
 - Grecia — Turchia
 - Italia — Svizzera
 - Grecia — Paesi balcanici
 - Spagna — Marocco
 - UE — Paesi balcanici — Bielorussia — Russia — Ucraina
 - Circuito del Mar Nero: Russia — Ucraina — Romania — Bulgaria — Turchia — Georgia
5. Azioni volte a migliorare il funzionamento delle reti elettriche interconnesse nel quadro del mercato interno e, in particolare, quelle dirette ad individuare le strozzature e i collegamenti mancanti, ad elaborare le soluzioni per i problemi di congestione e ad adeguare i metodi di previsione e di gestione delle reti elettriche.
- Individuazione delle strozzature e dei collegamenti mancanti, specialmente transfrontalieri all'interno delle reti elettriche.
 - Sviluppo di soluzioni per la gestione del flusso di elettricità onde affrontare i problemi di congestione delle reti elettriche.
 - Adeguamento dei metodi di previsione e gestione delle reti elettriche necessarie per il funzionamento del mercato interno e per l'uso di una percentuale elevata di fonti di energia rinnovabili.

RETI DEL GAS NATURALE

6. Introduzione del gas naturale in nuove regioni, principalmente nelle regioni insulari, isolate, periferiche e ultraperiferiche, e sviluppo delle reti del gas in tali regioni.
- Regno Unito (Irlanda del Nord)
 - Irlanda
 - Spagna
 - Portogallo
 - Grecia
 - Svezia
 - Danimarca
 - Regioni ultraperiferiche: Francia, Spagna, Portogallo
7. Sviluppo delle connessioni per il gas necessarie per il funzionamento del mercato interno o il rafforzamento della sicurezza di approvvigionamento, compreso il collegamento delle reti del gas separate.
- Irlanda — Regno Unito
 - Francia — Spagna
 - Portogallo — Spagna
 - Austria — Germania
 - Austria — Ungheria

- Austria — Italia
 - Grecia — Altri paesi balcanici
 - Italia — Grecia
 - Austria — Repubblica ceca
 - Austria — Slovenia — Croazia
 - Regno Unito — Paesi Bassi — Germania
 - Germania — Polonia
 - Danimarca — Regno Unito
 - Danimarca — Germania — Svezia
8. Sviluppo delle capacità di ricezione di gas naturale liquefatto (GNL) e delle capacità di stoccaggio di gas naturale necessarie per soddisfare la domanda e per consentire la regolazione dei sistemi del gas, nonché la diversificazione delle fonti e delle rotte di approvvigionamento.
- Tutti gli Stati membri
9. Sviluppo delle capacità di trasporto (gasdotti di approvvigionamento) necessarie per soddisfare la domanda e per diversificare le fonti interne ed esterne e le rotte di approvvigionamento.
- Rete nordica del gas: Norvegia — Danimarca — Germania — Svezia — Finlandia — Russia — Stati baltici — Polonia
 - Algeria — Spagna — Francia
 - Russia — Ucraina — UE
 - Russia — Bielorussia — Polonia — UE
 - Libia — Italia
 - Paesi del Mar Caspio — UE
 - Russia — Ucraina — Moldavia — Romania — Bulgaria — Grecia — Altri paesi balcanici
 - Germania — Repubblica ceca — Austria — Italia
 - Russia — Ucraina — Slovacchia — Ungheria — Slovenia — Italia
 - Paesi Bassi — Germania — Svizzera — Italia
 - Belgio — Francia — Svizzera — Italia
 - Danimarca — (Svezia) — Polonia
 - Norvegia — Russia — UE
 - Irlanda
 - Algeria — Italia — Francia
 - Medio Oriente — UE
10. Azioni volte a migliorare il funzionamento delle reti del gas interconnesse nel quadro del mercato interno e, in particolare, quelle dirette ad individuare le strozzature e i collegamenti mancanti, ad elaborare soluzioni per i problemi di congestione e ad adeguare i metodi di previsione e di gestione delle reti del gas.
- Individuazione delle strozzature e dei collegamenti mancanti, specialmente transfrontalieri, all'interno delle reti del gas.
 - Sviluppo di soluzioni per la gestione del flusso di gas naturale onde affrontare i problemi di congestione delle reti del gas.
 - Adeguamento dei metodi di previsione e gestione delle reti del gas naturale necessarie per il funzionamento del mercato interno.
-

ALLEGATO III

RETI TRANSEUROPEE NEL SETTORE DELL'ENERGIA

Progetti d'interesse comune e loro specificazioni, attualmente individuati conformemente ai criteri di cui all'allegato II

RETI DI ELETTRICITÀ

1. *Sviluppo delle reti elettriche nelle regioni isolate*
 - 1.1 Cavo sottomarino Irlanda — Galles
 - 1.2 Rafforzamento del collegamento Ipiros (GR) — Puglia (IT)
 - 1.3 Connessione delle Cicladi meridionali (GR)
 - 1.4 Collegamento mediante cavo sottomarino da 30 kV tra le isole di Faial, Pico e S. Jorge (Azzorre, PT)
 - 1.5 Connessione e ampliamento della rete a Terceira, Faial e S. Miguel (Azzorre, PT)
 - 1.6 Connessione e ampliamento della rete a Madeira (PT)
 - 1.7 Cavo sottomarino Sardegna (IT) — Italia continentale
 - 1.8 Cavo sottomarino Corsica (FR) — Italia
 - 1.9 Connessione Italia continentale — Sicilia (IT)
 - 1.10 Raddoppio della connessione Sorgente (IT) — Rizziconi (IT)
 - 1.11 Nuove connessioni nelle isole Baleari e Canarie (ES)
2. *Sviluppo delle interconnessioni elettriche tra gli Stati membri*
 - 2.1 Linea Moulaine (F) — Aubange (B)
 - 2.2 Linea Avelin (F) — Avelgem (B)
 - 2.3 Linea Vigy (F) — Marlenheim (F)
 - 2.4 Linea Vigy (F) — Uchtelfangen (D)
 - 2.5 Trasformatore di fase di La Praz (F)
 - 2.6 Ulteriore aumento di capacità dell'interconnessione esistente tra Francia e Italia
 - 2.7 Nuova interconnessione tra Francia e Italia
 - 2.8 Nuova interconnessione attraverso i Pirenei tra Francia e Spagna
 - 2.9 Connessione nei Pirenei orientali tra Francia e Spagna
 - 2.10 Connessioni tra il Portogallo settentrionale e la Spagna nordoccidentale
 - 2.11 Linea Sines (PT) — Alqueva (PT) — Balboa (ES)
 - 2.12 Linea Valdigem (PT) — Douro Internacional (PT) — Aldeadávila (ES) e impianti Douro Internacional

- 2.13 Nuove connessioni a nord del golfo di Bothnia tra Finlandia e Svezia
- 2.14 Linea Lienz (AT) — Cordignano (IT)
- 2.15 Nuova connessione tra Italia e Austria al passo del Brennero
- 2.16 Connessione tra Irlanda e Irlanda del Nord
- 2.17 Linea St Peter (AT) — Isar (DE)
- 2.18 Cavo sottomarino tra l'Inghilterra sudorientale e i Paesi Bassi centrali
- 2.19 Rafforzamento delle connessioni tra Danimarca e Germania, esempio: linea Kasso-Amburgo
- 2.20 Rafforzamento delle connessioni tra Danimarca e Svezia
3. *Sviluppo delle connessioni elettriche interne degli Stati membri*
 - 3.1 Connessioni sull'asse danese est-ovest: e connessione tra le reti occidentale (UCTE) e orientale (NORDEL) della Danimarca
 - 3.2 Connessione sull'asse danese nord-sud
 - 3.3 Nuove connessioni nella Francia settentrionale
 - 3.4 Nuove connessioni nella Francia sudoccidentale
 - 3.5 Linea Trino Vercellese (IT) — Lacchiarelle (IT)
 - 3.6 Linea Turbigo (IT) — Rho — Bovisio (IT)
 - 3.7 Linea Voghera (IT) — La Casella (IT)
 - 3.8 Linea San Fiorano (IT) — Nave (IT)
 - 3.9 Linea Venezia Nord (IT) — Cordignano (IT)
 - 3.10 Linea Redipuglia (IT) — Udine Ovest (IT)
 - 3.11 Nuove connessioni sull'asse (IT) italiano est-ovest
 - 3.12 Linea Tavarnuzze (IT) — Casellina (IT)
 - 3.13 Linea Tavarnuzze (IT) — Santa Barbara (IT)
 - 3.14 Linea Rizziconi (IT) — Feroletto (IT) — Laino (IT)
 - 3.15 Nuove connessioni sull'asse italiano nord-sud
 - 3.16 Modifiche alle reti per facilitare le connessioni alle fonti rinnovabili
 - 3.17 Nuove connessioni eoliche in Italia
 - 3.18 Nuove connessioni sull'asse nord spagnolo
 - 3.19 Nuove connessioni sull'asse mediterraneo spagnolo
 - 3.20 Nuove connessioni sull'asse Galizia (ES) — Centro (ES)
 - 3.21 Nuove connessioni sull'asse Centro (ES) — Aragona (ES)
 - 3.22 Nuove connessioni sull'asse Aragona (ES) — Levante (ES)
 - 3.23 Nuove connessioni in Andalusia (ES)

- 3.24 Linea Pedralva (PT) — Riba d'Ave (PT) e impianti di Pedralva
- 3.25 Linea Recarei (PT) — Valdigem (PT)
- 3.26 Linea Picote (PT) — Pocinho (PT) (potenziamento)
- 3.27 Modifica dell'attuale linea Pego (PT) — Cedillo(ES)/Falagueira (PT) e impianti di Falagueira
- 3.28 Linea Pego (PT) — Batalha (PT) e impianti di Batalha
- 3.29 Linea I Sines (PT) — Ferreira do Alentejo (PT) (potenziamento)
- 3.30 Nuove connessioni eoliche in Portogallo
- 3.31 Linee Pereiros (PT) — Zêzere (PT) — Santarém (PT) e impianti di Zêzere
- 3.32 Linee I e II Batalha (PT) — Rio Maior (PT) (potenziamento)
- 3.33 Linea Carrapatelo (PT) — Mourisca (PT) (potenziamento)
- 3.34 Linea Valdigem (PT) — Viseu (PT) — Anadia (PT)
- 3.35 Deviazione dell'attuale linea Rio Maior (PT) — Palmela (PT) a Ribatejo (PT) e impianti di Ribatejo
- 3.36 Sottostazioni di Salonicco (GR), Lamia (GR) e Patrasso (GR) e linee di connessione
- 3.37 Connessioni delle regioni di Eubea (GR), Laconia (GR) e Tracia (GR)
- 3.38 Rafforzamento delle connessioni esistenti delle regioni periferiche nella Grecia continentale
- 3.39 Linea Tynagh (IE) — Cashla (IE)
- 3.40 Linea Flagford (IE) — East Sligo (IE)
- 3.41 Connessioni nel nordest e nell'ovest della Spagna, in particolare per la connessione alla rete delle capacità di produzione di elettricità di origine eolica
- 3.42 Connessioni nel paese Basco (ES), Aragona (ES) e Navarra (ES)
- 3.43 Connessioni in Galizia (ES)
- 3.44 Connessioni nella Svezia centrale
- 3.45 Connessioni nella Svezia meridionale
- 3.46 Linea Lubecca/Siems (DE) — Görries (DE)
- 3.47 Linea Lubecca/Siems (DE) — Krümmel (DE)
- 3.48 Connessioni nell'Irlanda del Nord, in relazione alle interconnessioni con l'Irlanda
- 3.49 Connessioni nel nordovest del Regno Unito
- 3.50 Connessioni in Scozia e Inghilterra, nella prospettiva di un maggior uso delle fonti rinnovabili nella produzione di elettricità
- 3.51 Nuove connessioni eoliche offshore in Belgio
- 3.52 Sottostazione di Borssele (NL)

- 3.53 Attuazione dell'attrezzatura di compensazione dell'energia reattiva (NL)
- 3.54 Linea St. Peter (AT) — Tauern (AT)
- 3.55 Linea Südburgenland (AT) — Kainachtal (AT)
- 4. *Sviluppo delle interconnessioni elettriche con i paesi terzi*
- 4.1 Linea Neuenhagen (DE) — Vierraden (DE) — Krajnik (PL)
- 4.2 Collegamento Brunsbüttel (DE) —Norvegia meridionale
- 4.3 Linea S. Fiorano (IT) — Robbia (IT)
- 4.4 Nuova interconnessione Italia — Svizzera
- 4.5 Linea Philippi (GR) — Maritsa 3 (Bulgaria)
- 4.6 Linea Amintaio (GR) — Bitola (ex Repubblica jugoslava di Macedonia)
- 4.7 Linea Kardia (GR) — Elbasan (Albania)
- 4.8 Linea Elbasan (Albania) — Podgorica (Serbia e Montenegro)
- 4.9 Sottostazione di Mostar (Bosnia-Erzegovina) e linee di connessione
- 4.10 Sottostazione di Ernestinovo (Croazia) e linee di connessione
- 4.11 Nuove connessioni tra Grecia e Albania, Bulgaria e Ex Repubblica jugoslava di Macedonia
- 4.12 Linea Philippi (GR) — Hamidabad (TR)
- 4.13 Cavo sottomarino tra l'Inghilterra nordorientale/orientale e la Norvegia meridionale
- 4.14 Collegamento Eemshaven (NL) — Feda (NO)
- 4.15 Cavo sottomarino tra la Spagna meridionale e il Marocco (rafforzamento della connessione esistente)
- 4.16 Circuito del Baltico: Germania — Polonia — Russia — Estonia — Lettonia — Lituania — Svezia — Finlandia — Danimarca — Bielorussia
- 4.17 Collegamenti Finlandia meridionale — Russia
- 4.18 Collegamento Germania — Polonia — Lituania — Bielorussia — Russia (collegamento est ovest ad alta capacità)
- 4.19 Collegamento Polonia — Lituania
- 4.20 Cavo sottomarino tra Finlandia e Estonia
- 4.21 Nuove connessioni tra Svezia settentrionale e Norvegia settentrionale
- 4.22 Nuove connessioni tra Svezia centrale e Norvegia centrale
- 4.23 Linea Borgvik (S) — Hoesle (NO) — regione di Oslo (NO)
- 4.24 Nuove connessioni tra i sistemi UCTE e CENTREL
- 4.25 Nuove connessioni tra il sistema UCTE/CENTREL e i paesi balcanici

- 4.26 Connessioni e interfaccia tra il sistema UCTE ampliato e Bielorussia, Russia e Ucraina, compresa la ricollocazione delle stazioni di conversione HVDC precedentemente operanti tra Austria e Ungheria, Austria e Repubblica ceca, e Germania e Repubblica ceca
- 4.27 Connessioni nel circuito del Mar Nero: Russia — Ucraina — Romania — Bulgaria — Turchia — Georgia
- 4.28 Nuove connessioni nella regione del Mar Nero nell'ottica dell'interoperabilità del sistema UCTE ampliato con le reti dei paesi in questione
- 4.29 Nuove connessioni nel circuito del Mediterraneo: Francia — Spagna — Marocco — Algeria — Tunisia — Libia — Egitto — Paesi del Vicino Oriente — Turchia — Grecia — Italia
- 4.30 Cavo sottomarino tra la Spagna meridionale e l'Algeria nordoccidentale
- 4.31 Cavo sottomarino tra l'Italia e l'Algeria
- 4.32 Nuove connessioni nella regione/area del Mare di Barents
- 4.33 Installazione di dispositivi FACS (Flexible Alternative Current Transmission Systems) tra Italia e Slovenia
- 4.34 Nuova interconnessione Italia-Slovenia
- 4.35 Cavo sottomarino tra l'Italia e la Croazia
- 4.36 Rafforzamento delle connessioni tra Danimarca e Norvegia
5. *Azioni volte a migliorare il funzionamento delle reti elettriche interconnesse nel quadro del mercato interno*
- Le specificazioni non sono ancora state definite.

RETI DEL GAS

6. *Introduzione del gas naturale in nuove regioni*
- 6.1 Sviluppo della rete di gas tra Belfast e la regione nordoccidentale dell'Irlanda del Nord (UK) e, se opportuno, la costa occidentale dell'Irlanda
- 6.2 GNL a Santa Cruz de Tenerife, Isole Canarie (ES)
- 6.3 GNL a Las Palmas de Gran Canaria (ES)
- 6.4 GNL a Madeira (PT)
- 6.5 Sviluppo della rete del gas in Svezia
- 6.6 Collegamento tra le isole Baleari (ES) e la Spagna continentale
- 6.7 Diramazione ad alta pressione verso la Tracia (GR)
- 6.8 Diramazione ad alta pressione verso Corinto (GR)
- 6.9 Diramazione ad alta pressione verso la Grecia nordoccidentale (GR)
- 6.10 Connessione delle isole Lolland (DK) e Falster (DK)
7. *Sviluppo delle connessioni per il gas necessarie per il funzionamento del mercato interno o il rafforzamento della sicurezza di approvvigionamento, compreso il collegamento delle reti del gas separate*
- 7.1 Gasdotto supplementare di interconnessione tra Irlanda e Scozia
- 7.2 Interconnessione nord-sud, compreso il gasdotto Dublino-Belfast

- 7.3 Stazione di compressione sul gasdotto Lacq (FR) — Calahorra (ES)
- 7.4 Gasdotto Lussagnet (FR) — Bilbao (ES)
- 7.5 Gasdotto Perpignan (FR) — Barcellona (ES)
- 7.6 Potenziamento della capacità di trasporto dei gasdotti per l'approvvigionamento del Portogallo attraverso la Spagna meridionale e dei gasdotti per l'approvvigionamento della Galizia e delle Asturie attraverso il Portogallo
- 7.7 Gasdotto Purchkirchen (AT) — Burghausen (DE)
- 7.8 Gasdotto Andorf (AT) — Simbach (DE)
- 7.9 Gasdotto Wiener Neustadt (AT) — Sopron (HU)
- 7.10 Gasdotto Bad Leonfelden (DE) — Linz (AT)
- 7.11 Gasdotto Grecia nordoccidentale — Elbasan (AL)
- 7.12 Gasdotto di interconnessione Grecia — Italia
- 7.13 Stazione di compressione sul gasdotto principale in Grecia
- 7.14 Connessione tra le reti dell'Austria e della Repubblica ceca
- 7.15 Corridoio di trasporto del gas nell'Europa sudorientale attraverso Grecia, ex Repubblica jugoslava di Macedonia, Serbia e Montenegro, Bosnia-Erzegovina, Croazia, Slovenia e Austria
- 7.16 Corridoio di trasporto del gas tra l'Austria e la Turchia attraverso Ungheria, Romania e Bulgaria
- 7.17 Gasdotti di interconnessione tra Regno Unito, Paesi Bassi e Germania per collegare le principali fonti e i principali mercati dell'Europa nordoccidentale
- 7.18 Connessione tra la Germania nordorientale (zona di Berlino) e la Polonia nordoccidentale (zona di Szczecin) con una diramazione tra Schmöln e Lubmin (DE, zona di Greifswald)
- 7.19 Connessione tra impianti offshore nel Mare del Nord o dagli impianti offshore danesi agli impianti onshore del Regno Unito
- 7.20 Rafforzamento della capacità di trasporto tra Francia e Italia
- 7.21 Interconnettore per il gas del Baltico tra Danimarca — Germania — Svezia
8. *Sviluppo delle capacità di ricezione di gas naturale liquefatto (GNL) e delle capacità di stoccaggio di gas naturale*
- 8.1 GNL a Le Verdon-sur-mer (FR, nuovo terminale) e gasdotto verso il deposito di Lussagnet (FR)
- 8.2 GNL a Fos-sur-mer (FR)
- 8.3 GNL a Huelva (ES), ampliamento del terminale esistente
- 8.4 GNL a Cartagena (ES), ampliamento del terminale esistente
- 8.5 GNL in Galizia (ES), nuovo terminale
- 8.6 GNL a Bilbao (ES), nuovo terminale
- 8.7 GNL nella regione di Valencia (ES), nuovo terminale
- 8.8 GNL a Barcellona (ES), ampliamento del terminale esistente
- 8.9 GNL a Sines (PT), nuovo terminale

- 8.10 GNL a Revithoussa (GR), ampliamento del terminale esistente
- 8.11 GNL sulla costa adriatica settentrionale (IT)
- 8.12 GNL offshore nel Mare Adriatico settentrionale (IT)
- 8.13 GNL sulla costa adriatica meridionale (IT)
- 8.14 GNL sulla costa ionica (IT)
- 8.15 GNL sulla costa tirrenica (IT)
- 8.16 GNL sulla costa ligure (IT)
- 8.17 GNL a Zeebrugge/Dudzele (BE), estensione del terminale esistente
- 8.18 GNL nell'isola di Grain, Kent (UK)
- 8.19 Costruzione di un secondo terminale GNL in Grecia
- 8.20 Sviluppo di impianti di stoccaggio sotterraneo in Irlanda
- 8.21 Stoccaggio a sud di Kavala (GR, conversione di un giacimento di gas offshore esaurito)
- 8.22 Stoccaggio a Lussagnet (FR, ampliamento del sito esistente)
- 8.23 Stoccaggio a Pecorade (FR, conversione di un giacimento petrolifero esaurito)
- 8.24 Stoccaggio in Alsazia (FR, sviluppo di cavità saline)
- 8.25 Stoccaggio nella regione del Centro (FR, sviluppo nella superficie freatica)
- 8.26 Stoccaggi sull'asse nord-sud della Spagna (nuovi siti) in Cantabria, Aragona, Castiglia y León, Castiglia, La Mancha e Andalusia
- 8.27 Stoccaggio sull'asse mediterraneo della Spagna (nuovi siti) in Catalogna, Valencia e Murcia
- 8.28 Stoccaggio a Carriço (PT, nuovo sito)
- 8.29 Stoccaggio a Loenhout (BE, ampliamento del sito esistente).
- 8.30 Stoccaggio a Stenlille (DK) e Li. Torup (DK, ampliamento del sito esistente).
- 8.31 Stoccaggio a Toender (DK, nuovo sito).
- 8.32 Stoccaggio a Purchkirchen (AT, ampliamento del sito esistente), compreso il gasdotto di collegamento con il sistema Penta West vicino ad Andorf (AT).
- 8.33 Stoccaggio a Baumgarten (AT, nuovo sito).
- 8.34 Stoccaggio a Haidach (AT, nuovo sito), compreso il gasdotto di connessione con la rete del gas europea.
- 8.35 Sviluppo di impianti di stoccaggio sotterraneo in Italia.
9. *Sviluppo delle capacità di trasporto (gasdotti di approvvigionamento).*
 - 9.1 Creazione e sviluppo di connessione sulla rete del gas nordica: Norvegia — Danimarca — Germania — Svezia — Finlandia — Russia — Stati baltici — Polonia.
 - 9.2 Gasdotto centro-nord: Norvegia, Svezia, Finlandia.

- 9.3 Gasdotto nordeuropeo: Russia, Mar Baltico, Germania.
- 9.4 Gasdotto dalla Russia alla Germania attraverso Lettonia, Lituania e Polonia, compreso lo sviluppo di impianti di stoccaggio sotterraneo in Lettonia.
- 9.5 Gasdotto Finlandia-Estonia.
- 9.6 Nuovi gasdotti dall'Algeria alla Spagna e alla Francia e aumento della capacità delle reti interne collegate in questi paesi.
- 9.7 Aumento della capacità di trasporto del gasdotto Algeria — Marocco — Spagna (fino a Córdoba).
- 9.8 Gasdotto Córdoba (ES) — Ciudad Real (ES).
- 9.9 Gasdotto Ciudad Real (ES) — Madrid (ES).
- 9.10 Gasdotto Ciudad Real (ES) — costa mediterranea (ES).
- 9.11 Diramazioni in Castiglia (ES) — La Mancha (ES).
- 9.12 Estensione verso la Spagna nordoccidentale.
- 9.13 Gasdotto sottomarino Algeria — Spagna e gasdotti di connessione con la Francia.
- 9.14 Aumento della capacità di trasporto dalle risorse russe verso l'Unione europea attraverso Ucraina, Slovacchia e Repubblica ceca.
- 9.15 Aumento della capacità di trasporto dalle risorse russe verso l'Unione europea attraverso Bielorussia e Polonia.
- 9.16 Gasdotto Yagal Sud (con il gasdotto STEGAL che collega al triangolo DE, FE, CH).
- 9.17 Gasdotto SUDAL Est (tra il gasdotto MIDAL vicino a Heppenheim e la connessione di Burghausen con il gasdotto PENTA in Austria).
- 9.18 Gasdotto dalle risorse libiche verso l'Italia.
- 9.19 Gasdotto dalle risorse dei paesi del Mar Caspio verso l'Unione europea.
- 9.20 Gasdotto Grecia — Turchia.
- 9.21 Aumento della capacità di trasporto dalle risorse russe alla Grecia e ad altri paesi balcanici attraverso Ucraina, Moldavia Romania e Bulgaria.
- 9.22 Gasdotto St. Zagora (BG) — Ihtiman (BG).
- 9.23 Gasdotti di connessione tra le reti di Germania, Repubblica ceca, Austria e Italia.
- 9.24 Gasdotto dalle risorse russe all'Italia attraverso Ucraina, Slovacchia, Ungheria e Slovenia.
- 9.25 Aumento della capacità di trasporto del gasdotto TENP dai Paesi Bassi all'Italia attraverso la Germania.
- 9.26 Gasdotto Taisnieres (F) — Oltingue (CH).
- 9.27 Gasdotto dalla Danimarca alla Polonia, possibilmente attraverso la Svezia.
- 9.28 Gasdotto Nybro (DK) — Dragor (DK); compreso il gasdotto di connessione con il deposito di Stenlille (DK).
- 9.29 Rete dalle risorse del Mare di Barents all'Unione europea attraverso la Svezia e la Finlandia.

- 9.30 Gasdotto dal giacimento (offshore) di Corrib (IE).
 - 9.31 Gasdotto dalle risorse algerine all'Italia attraverso la Sardegna con una diramazione verso la Corsica.
 - 9.32 Rete dalle risorse mediorientali all'Unione europea.
 - 9.33 Gasdotto dalla Norvegia al Regno Unito.
10. *Azioni volte a migliorare il funzionamento delle reti del gas interconnesse nel quadro del mercato interno.*
- Le specificazioni non sono state ancora definite.
-